



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO CENTRALE NAZIONALE

Composto dai Signori magistrati:

Stefano	PETITTI	Presidente
Biagio	VIRGILIO	Componente effettivo
Alberto	GIUSTI	Componente effettivo
Ettore	CIRILLO	Componente aggregato
Giulia	IOFRIDA	Componente aggregato Relatore

DECISIONE

Premesso che:

- l'Ufficio Centrale Circoscrizionale per la Circoscrizione Liguria, presso la Corte d'appello di Genova, con provvedimento del 29 gennaio 2018, non ha ammesso la lista dei candidati per l'elezione della Camera dei Deputati, del Partito *"Movimento Politico Italia Nel Cuore"* *"per mancanza della minima rappresentatività delle candidature"*;
- l'Ufficio Centrale Circoscrizionale della Liguria ha motivato la decisione, evidenziando che *"la lista ha presentato candidature per un solo collegio plurinomiale (02)"*, laddove, ai sensi dell'art.18 bis co. 1 DPR 1957/2001, così come modificato dalla l.165/2017, è necessaria, per ciascuna lista, la presentazione di *"candidature di almeno due terzi dei collegi plurinomiali della circoscrizione"*

A vertical column of handwritten signatures in black ink, located on the right side of the page, overlapping the text of the second bullet point.

Camera" e, nella circoscrizione in esame, nella quale sono stati individuati due collegi plurinominali, *"non risulta raggiunta la soglia dei due terzi prescritta dalla legge"*;

Rilevato che:

-avverso la suddetta decisione la sig.ra Repetto Paola, in rappresentanza della lista "MIC- Movimento Italia Nel Cuore Storie di Vita Vera", ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 23 del d.P.R. n. 361 del 1957 e successive modificazioni;

- nel ricorso proposto, si deduce che: 1) la nuova legge elettorale si limita ad indicare la necessità per ciascuna lista della presentazione di candidature in almeno due terzi dei collegi plurinominali della circoscrizione, senza previsione di un calcolo di arrotondamento *"all'unità superiore quando la cifra di riferimento contiene centesimi inferiori a 50"*; 2) la nuova legge elettorale prevede, per il rispetto della parità di genere, che, nel complesso delle liste nei collegi plurinominali presentate da ciascuna lista a livello nazionale, non potendo nessuno dei due generi essere rappresentato *"nella posizione di capolista in misura superiore al 60 per cento"*, si possa procedere ad arrotondamento all'unità più prossima; 3) in mancanza di specifica disposizione sul criterio con il quale effettuare gli arrotondamenti, si deve ricorrere al criterio *"dell'arrotondamento per difetto, laddove il decimale non sia superiore alla metà dell'unità di riferimento o per eccesso in caso superi detta soglia"*;

Ritenuto che:

- l'istanza deve essere rigettata;

- l'art.18 *bis*, comma 1, primo periodo, del citato D.P.R., è chiaro nel prevedere, a pena di inammissibilità, che ciascuna lista deve

presentare candidature in almeno due terzi dei collegi plurinominali della circoscrizione e dunque dà un'indicazione numerica precisa, al di sotto della quale opera la prevista inammissibilità, ed impone, nella specie, l'arrotondamento all'intero superiore;

- inoltre tale interpretazione - l'unica consentita dal tenore della disposizione, dato che ammettendo la possibilità di presentare candidati in un solo collegio nel caso in cui la circoscrizione sia composta da due, si arriverebbe a riconoscere la sufficienza del solo 50% anziché di "almeno due terzi" - risulta coerente con l'art. 18 bis, comma 3, cit;


- infatti tale norma prevede che "in ogni collegio plurinominali ciascuna lista, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati presentati secondo un ordine numerico. Il numero dei candidati non può essere inferiore alla metà, con arrotondamento all'unità superiore, dei seggi assegnati al collegio plurinominali e non può essere superiore al limite massimo di seggi assegnati al collegio plurinominali";

P.Q.M.


Rigetta l'istanza. Si comunichi.

Così deciso in data 3 febbraio 2018

I Componenti


Alberto Liguori

Il Presidente





Depositato in Segreteria
oggi, 03 FEB 2018

ore 15,20

FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dot. ssa SILVIA CETO
